Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16 aprile 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato

L'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 dell'11 aprile 1980 relativo al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1980 di composizione del nuovo Governo della Repubblica;

Considerato che l'on. Emilio Colombo eletto rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo nella lista presentata dalla Democrazia Cristiana per la IV circoscrizione - Italia Meridionale è stato nominato Ministro degli affari esteri;

Visto l'art. 6 della legge 6 aprile 1977, n. 150, che dispone la incompatibilità della carica di rappresentante al Parlamento europeo con quella di membro del Governo di uno Stato membro;

Considerato che devesi provvedere alla elezione in surrogazione a norma dell'art. 41 della legge 24 gennaio 1971, n. 18;

Visto che nella lista presentata dalla Democrazia Cristiana il candidato Del Duca Antonio segue immediatamente in graduatoria l'ultimo eletto;

Proclama

ai sensi dell'art. 41, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il candidato Del Duca Antonio eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo per la lista della Democrazia Cristiana nella IV circoscrizione - Italia Meridionale in surrogazione di Emilio Colombo.

(3870) *Il segretario:* DE MAIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1980, n. 135.

Istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la facoltà di medicina e chirurgia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Riconosciuta la necessità di adeguare l'ordinamento degli studi alla normativa C.E.E.;

Sentito anche il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia può essere istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, le modalità di ammissione, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine nostro, dal Ministro della pubblica istruzione (allegato).

Art. 2.

All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la « laurea in odontoiatria e protesi dentaria ».

La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di medicina e chirurgia rilasciata anche la « laurea in odontoiatria e protesi dentaria ».

Dopo la tabella XVIII, annessa al citato regio decreto n. 1652, è inserita la tabella allegata al presente decreto, che assume il numero XVIII-*bis*.

Art. 3.

Il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria comincerà a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1980-81 con il primo ed il secondo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al secondo.

La laurea in odontoiatria e protesi dentaria non potrà comunque essere rilasciata prima della fine dell'anno accademico 1983-84.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1980
Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 198

ALLEGATO

TABELLA XVIII-*bis*

LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Durata del corso di studi: cinque anni, suddivisi in un biennio ed un triennio.

Titolo di ammissione: quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Ammissione al corso: Nel far luogo all'istituzione del corso di laurea si deve tener conto delle strutture disponibili (cliniche e didattiche) per la determinazione del numero e delle modalità di accesso degli studenti.

Le relative decisioni dovranno essere sottoposte al parere vincolante del Consiglio universitario nazionale.

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
* 2) biologia generale applicata agli studi medici;
* 3) chimica;
* 4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
* 6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
* 11) istologia ed embriologia generale. (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
ologica
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale - 2°, 3° e 4° anno);
15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale - 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale - 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale - 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale - 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI

* 1) chirurgia maxillo-facciale;
* 2) dermatologia e venerologia (semestrale);
* 3) otorinolaringoiatria (semestrale);
* 4) statistica sanitaria;

altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte di componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	Se non si è superato l'esame di:
fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;	istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
patologia generale;	chimica; biologia generale applicata agli studi medici; fisica medica;
patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);	fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;	patologia generale; patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria); patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
clinica odontostomatologica;	istituzioni di anatomia ed istologia patologica; patologia speciale odontostomatologica; chirurgia speciale odontostomatologica.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
VALITUTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979.

Norme sulle zone di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata o controllata e garantita;

Visti i propri decreti di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata emanati in applicazione del citato decreto 12 luglio 1963, n. 930, e le disposizioni contenute nei disciplinari di produzione approvati dai detti decreti con le quali vengono definite le caratteristiche dei prodotti di cui trattasi e delimitate le rispettive zone di vinificazione;

Considerato che l'acquisizione delle caratteristiche di un vino a denominazione di origine controllata o a denominazione di origine controllata e garantita previste dai relativi disciplinari di produzione deve considerarsi come un elemento della vinificazione;

Ritenuta la necessità di evitare che vini atti a diventare vini a denominazione di origine controllata o a denominazione di origine controllata e garantita possano acquisire una o più delle caratteristiche di cui sopra al di fuori della zona delimitata dai rispettivi disciplinari di produzione per la loro vinficazione;

Ritenuta la necessità di integrare le anzidette disposizioni dei disciplinari di produzione con altra disposizione in base alla quale sia stabilito che i vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita devono avere acquisito tutti i requisiti, richiesti per essere immessi al consumo, entro la rispettiva zona di vinificazione;

Visto il parere espresso in materia dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

I vini per i quali si intende utilizzare una denominazione di origine controllata o controllata e garantita, all'atto della loro immissione al consumo, devono avere acquisito tutte le caratteristiche previste dai disciplinari di produzione, ivi compreso il periodo minimo di invecchiamento, nell'ambito delle rispettive zone nelle quali è consentita la vinificazione dei vini stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

MARCORA — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1980
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 256

(3731)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Capsule secondative al cloramfenicolo », nella confezione 4 capsule opercolate, della ditta Lisapharma S.p.a., in Erba. (Decreto di revoca n. 5934/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 5 dicembre 1959, con il quale venne registrata al n. 16497 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Capsule secondative al cloramfenicolo » nella confezione 4 capsule opercolate a nome della ditta Lisapharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio, 11, codice fiscale 00232040139, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo associato ed è per via endouterina e che, pertanto, non rientra tra le preparazioni ammesse dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, come contestato alla ditta succitata in data 27 novembre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Capsule secondative al cloramfenicolo » nella confezione 4 capsule opercolate, registrata al n. 16497 in data 5 dicembre 1959 a nome della ditta Lisapharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio, 11, codice fiscale numero 00232040139.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2858)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Xilos, in Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Xilos di Rovereto (Trento);

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 1° ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Xilos di Rovereto (Trento), è prolungata al 1° gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3593)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Xilos, in Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Xilos di Rovereto (Trento);

Visti i decreti ministeriali 31 maggio 1979 e 11 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 1° gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Xilos di Rovereto (Trento), è prolungata al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3594)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1980.

Adeguamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181;

Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successivi adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n. 32, 7 ottobre 1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con i decreti ministeriali 25 marzo 1966, 1° ottobre 1971 e 16 aprile 1976;

Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione della tariffa;

Decreta:

Art. 1.

I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, sino al decreto ministeriale 16 aprile 1976 sono variati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di:

L. 5.000 per il geometra;
L. 3.500 per gli aiutanti di concetto.

I compensi a vacazione previsti dall'art. 32, primo comma, della stessa tariffa, sono modificati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di:

L. 7.000 per il geometra;
L. 4.600 per gli aiutanti di concetto.

Art. 2.

Tutti i compensi da valutarsi in ragione della estensione (onorari a misura) previsti dagli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 della citata tariffa, quali risultano dall'adeguamento disposto con decreto ministeriale 16 aprile 1976, sono aumentati del 30 %.

Roma, addì 4 marzo 1980

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(3770)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ettore Calabrese trasporti internazionali, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ettore Calabrese trasporti internazionali di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 30 luglio 1979 e 27 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 aprile 1979 al 13 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ettore Calabrese trasporti internazionali di Napoli, è prolungata al 13 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3610)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma, in Rivoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Silma di Rivoli (Torino);

Visti i decreti ministeriali 20 ottobre 1978, 10 gennaio 1979, 17 marzo 1979, 20 giugno 1979 e 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma di Rivoli (Torino), è prolungata all'11 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3591)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma, in Rivoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Silma di Rivoli (Torino);

Visti i decreti ministeriali 20 ottobre 1978, 10 gennaio 1979, 17 marzo 1979, 20 giugno 1979, 27 settembre 1979 e 13 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 all'11 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma di Rivoli (Torino), è prolungata all'11 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3592)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1979 e 21 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 aprile 1979 al 6 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3611)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per l'unità di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre, per l'unità di Milano;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 28 aprile 1978, 7 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979 e 1° agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per l'unità di Milano, è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3602)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak, in Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Merak di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 9 agosto 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979 e 2 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 maggio 1977 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3601)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea, Pallanza e Vercelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara) e Vercelli;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 28 aprile 1978, 7 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 1° agosto 1979 e 6 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara) e Vercelli, è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3600)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Paolo Santagostino, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzificio Paolo Santagostino, con sede e stabilimento in Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Paolo Santagostino, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 febbraio 1979 al 5 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3597)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Ferrari, in Novara, della ditta Fonderia ing. Ferrari, in Novara e della ditta Cromozama, in Vaprio d'Agogna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fonderia Ferrari di Novara, della ditta Fonderia ing. Ferrari di Novara e della ditta Cromozama di Vaprio d'Agogna (Novara);

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 gennaio 1979 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Ferrari di Novara, della ditta Fonderia ing. Ferrari di Novara e della ditta Cromozama di Vaprio d'Agogna (Novara), è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3587)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera e Varallo Pombia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara);

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1979, 6 aprile 1979, 7 aprile 1979 e 15 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 aprile 1978 all'8 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara), è prolungata all'8 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3595)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, stabilimento di Licata, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 5 luglio 1978, 26 ottobre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 2 luglio 1979 e 27 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 ottobre 1977 al 13 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento), è prolungata al 13 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3644)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gover Firenze, in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gover Firenze, in Firenze;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gover Firenze, in Firenze, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 giugno 1979 al 29 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3638)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera Angelo Mancini S.r.l., in Isola del Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cartiera Angelo Mancini S.r.l. di Isola del Liri (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera Angelo Mancini S.r.l. di Isola del Liri (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1978 all'11 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3642)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dei settori della carpenteria metallica, installazione, coibentazione e manutenzione di impianti operanti nel comune di Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi economica delle aziende industriali dei settori della carpenteria metallica, installazione, coibentazione e manutenzione di impianti operanti nel comune di Ferrara;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979 e 24 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 febbraio 1979 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Udito il parere della commissione regionale per l'impiego;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dei settori della carpenteria metallica, installazione, coibentazione e manutenzione di impianti operanti nel comune di Ferrara, è prolungata al 10 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3639)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Paolo Santagostino, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzificio Paolo Santagostino, con sede e stabilimento in Milano;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 febbraio 1979 al 5 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Paolo Santagostino, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 5 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3598)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Ferrari, in Novara, della ditta Fonderia ing. Ferrari, in Novara e della ditta Cromozama, in Vaprio d'Agogna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fonderia Ferrari di Novara, della ditta Fonderia ing. Ferrari di Novara e della ditta Cromozama di Vaprio d'Agogna (Novara);

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1979 e 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 gennaio 1979 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Ferrari di Novara, della ditta Fonderia ing. Ferrari di Novara e della ditta Cromozama di Vaprio d'Agogna (Novara), è prolungata al 28 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3588)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Lazio, in Guarcino, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiere del Lazio, in liquidazione, in Guarcino (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 9 maggio 1979 e 10 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Lazio, in liquidazione, in Guarcino (Frosinone), è prolungata al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3589)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera e Varallo Pombia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara);

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1979, 6 aprile 1979, 7 aprile 1979, 15 settembre 1979 e 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 aprile 1978 all'8 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara), è prolungata al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3596)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri, in Pistoia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Dodici Geri di Pistoia;

Visti i decreti ministeriali 15 aprile 1978, 31 agosto 1978, 28 novembre 1978, 2 gennaio 1979, 7 aprile 1979, 25 giugno 1979, 25 ottobre 1979 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri di Pistoia, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3640)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica lucana di Galasso Vincenzo e Rosa Vito, in Avigliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cartotecnica lucana di Galasso Vincenzo e Rosa Vito, con sede in Avigliano (Potenza);

Visti i decreti ministeriali 14 febbraio 1979 e 16 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'8 maggio 1978 al 5 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Udito il parere della commissione regionale per l'impiego;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica lucana di Galasso Vincenzo e Rosa Vito, con sede in Avigliano (Potenza), è prolungata al 5 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3635)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Lazio, in Guarcino, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiere del Lazio, in liquidazione, in Guarcino (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 9 maggio 1979, 10 maggio 1979 e 21 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Lazio, in liquidazione, in Guarcino (Frosinone), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3590)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Paolo Santagostino, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzificio Paolo Santagostino, con sede e stabilimento in Milano;

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1980 e 21 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 febbraio 1979 al 5 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Paolo Santagostino, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 3 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3599)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olchima - Oleochimica Maurizio, in Porto Torres.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Olchima - Oleochimica Maurizio di Porto Torres (Sassari);

Visti i decreti ministeriali 2 luglio 1979 e 24 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 febbraio 1979 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olchima - Oleochimica Maurizio di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3607)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla, in Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla di Pozzuoli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 2 gennaio 1979, 27 marzo 1979, 18 giugno 1979, 6 ottobre 1979 e 21 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 giugno 1978 al 9 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla di Pozzuoli (Napoli), è prolungata all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3608)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1980.

Determinazione del limite del valore dei premi nelle operazioni a premio e dell'elenco dei generi di largo e popolare consumo esclusi dalle manifestazioni a premio per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce, che ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno con apposito decreto;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge del 1938, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale al comma *b*) prevede che può essere negata l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio quando dette manifestazioni riguardano generi alimentari di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Ritenuta l'opportunità di fissare in L. 3.000, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza, il valore dei premi assicurati a tutti nelle operazioni a premio;

Valutata l'esigenza di contenere nell'elenco previsto dall'art. 54, lettera *b*), avanti citato i seguenti generi: uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e di granoturco, sale per uso alimentare, acque minerali, presidi medico-chirurgici nonché i seguenti altri: formaggi e latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcoliche ed analcoliche, acque gasate, birra ed aceti commestibili;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del citato regio decreto-legge del 1938, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 1979 nella misura di L. 3.000.

Art. 2.

I generi alimentari e quelli di largo e popolare consumo da escludere dalle manifestazioni a premi per l'anno 1979, a norma dell'art. 54, lettera *b*), del citato regio decreto-legge del 1938, e successive modificazioni, sono i seguenti: uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e di granoturco, sale per uso alimentare, acque minerali e presidi medico-chirurgici.

Art. 3.

Possono essere altresì negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premi per i seguenti generi: formaggi, latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcoliche ed analcoliche, acque gasate, birra ed aceti commestibili.

Art. 4.

Per le vendite di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premi.

Roma, addì 31 marzo 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(3738)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Casarte, in Salerno, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, in Salerno;

Visti i decreti ministeriali 27 dicembre 1978, 11 maggio 1979, 12 settembre 1979 e 12 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 settembre 1978 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, in Salerno, è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: Scotti

(3609)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 24 ottobre 1978, 27 gennaio 1979, 4 maggio 1979, 16 ottobre 1979, 17 ottobre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 6 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli), è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: Scotti

(3605)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Proroga fino al 25 maggio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard-Ginori, in Milano, stabilimento di Pisa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Porcellane Richard-Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Pisa;

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1978, 28 dicembre 1978, 15 marzo 1979, 22 giugno 1979, 2 agosto 1979 e 21 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 24 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard-Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Pisa, è prolungata al 25 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale i lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3771)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Proroga a tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 15 novembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 28 giugno 1978, 6 settembre 1978, 6 febbraio 1979, 11 giugno 1979, 10 settembre 1979 e 1° febbraio 1980 di proroga per ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 15 dicembre 1977.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3694)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla « Investimenti immobiliari S.p.a. (Inv.Im.) - Divisione Sorgente Appia », in Roma, ora Sorgente Appia S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della « Investimenti immobiliari S.p.a. (Inv.Im.) - Divisione Sorgente Appia » di Roma, ora Sorgente Appia S.p.a. di Roma;

Visti i decreti ministeriali 7 novembre 1978, 21 maggio 1979, 3 luglio 1979 e 4 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 dicembre 1978 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla « Investimenti immobiliari S.p.a. (Inv.Im.) - Divisione Sorgente Appia » di Roma, ora Sorgente Appia S.p.a. di Roma, è prolungata al 10 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3606)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria mediterranea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Milazzo la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti all'interno della Raffineria mediterranea per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti, sospesi dal 4 febbraio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria mediterranea, sospesi dal 4 febbraio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3603)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Concessione al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Livorno di dilazione nel versamento delle entrate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza in data 19 marzo 1980, con la quale il titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Livorno chiede la concessione di una dilazione nel versamento per l'importo di L. 8.270.050.364, relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1974 e 1975, iscritta nei ruoli con scadenza alle rate di febbraio ed aprile 1980 a nome della ditta Salvini Aldo, adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico in quanto la ditta debitrice ha cessato ogni attività fin dal 1976 ed essendo la medesima risultata insolvibile in occasione di procedure esecutive già esperite;

Considerato che l'intendente di finanza di Livorno confermando le circostanze prospettate dall'esattore ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Livorno è concessa dilazione nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.825.121.655 (lire settemiliardiottocentoventicinquemilionicentoventunomilaseicentocinquantacinque) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di lire 8.270.050.364 iscritto a ruolo a nome di Salvini Aldo, con revoca alla scadenza della rata di aprile 1981.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Livorno darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(3772)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « LVIII Fiera di Padova - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « LVIII Fiera di Padova - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Padova dal 23 maggio al 1° giugno 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(3779)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XIII Sir - Salone internazionale del regalo, argenteria, cristalleria, ceramiche e porcellane », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XIII Sir - Salone internazionale del regalo, argenteria, cristalleria, ceramiche e porcellane », che avrà luogo a Napoli dal 23 al 27 maggio 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(3778)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di aprile 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 aprile 1980 con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale 4 gennaio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 aprile 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1980
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 266

(3875)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di aprile 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 aprile 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 4 gennaio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 aprile 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1980
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 267

(3876)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelli che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di aprile 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 aprile 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 4 gennaio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 aprile 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1980
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 268

(3877)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1980.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio 1980, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante disposizioni per l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1980;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 1.000 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980, è disposta l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore, per

l'importo di nominali lire 1.000 miliardi, per una durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio 1980, ad un prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale, relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° novembre 1980, è pari all'8%.

Il tasso d'interesse semestrale per le successive cedole è pari al tasso più elevato tra il 6,75% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi, tenutesi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo e nei mesi di luglio, agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente — in regime di capitalizzazione composte — alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini.

Qualora nei mesi di cui al punto *a*) non vengano offerti all'asta BOT per alcune scadenze, il calcolo terrà conto unicamente delle emissioni effettuate.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite, e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° novembre ed al 1° maggio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° novembre 1980 e l'ultima il 1° maggio 1982.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 1982.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del Magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'interno - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 28 aprile 1980, a mezzo di lettera ovvero con telex o telegramma, e, in questi due ultimi casi, andranno confermate con lettera che dovrà pervenire entro il giorno 30 aprile 1980. L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Il 30 aprile 1980, gli operatori richiedenti i certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, al netto di un giorno di interessi, al tasso semestrale dell'8% pari a L. 997.056 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte delle filiali della Banca d'Italia, alle coesistenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, le quali emetteranno apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 9.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 647 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1980 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1980 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo, nonchè del numero di codice A.B.I.; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1980 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 1980 valutati in lire 80 miliardi faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso ed a quello corrispondente per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1980
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 269

(3878)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 10 aprile 1980 è stato revocato il decreto ministeriale 13 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 19 marzo 1980, nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio Ribolzi Agostino alla sede notarile di Milano.

(3741)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Padova

Con decreto 18 dicembre 1979, n. 2357, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sinistra del canale Scaricatore a monte del ponte Voltabarozzo in comune di Padova segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 159, mappali 449 (mq 230) e 450 (mq 63) della superficie di mq 293 ed indicato nell'estratto di mappa 17 agosto 1976 in scala 1:2000 con allegata relazione di stima rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa e allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(3221)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Calenzano

Con decreto 18 dicembre 1979, n. 2423, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo abbandonato del torrente Gaville in comune di Calenzano (Firenze) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 69, mappale 639 della superficie di mq 1.050 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 maggio 1976 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(3222)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Concesio

Con decreto 9 gennaio 1980, n. 2462, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Tronto e fosso Gaidone in comune di Concesio (Brescia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 33, mappali 182 (mq 70); 183 (mq 40); 184 (mq 36); 185 (mq 58); 186 (mq 29); 187 (mq 190); 188 (mq 23); 189 (mq 12); 190 (mq 64) e 191 (mq 70) della superficie complessiva di mq 592 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 2 luglio 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(3223)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Desenzano del Garda

Con decreto 18 dicembre 1979, n. 2425, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Desenzano del Garda (Brescia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappale 309 della superficie di mq 200 (reali mq 202,81) ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 20 luglio 1979 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(3224)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 27 marzo 1980. Aree insufficientemente sviluppate del centro-nord ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1977, con la quale è stato individuato un primo elenco di comuni insufficientemente sviluppati del centro-nord;

Vista la propria delibera del 5 dicembre 1979, con la quale sono stati dettati criteri per una nuova delimitazione delle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord;

Viste le proposte comunicate dalle regioni settentrionali e centrali e dalla provincia autonoma di Trento, tutte pervenute nei termini previsti dalla citata delibera del 5 dicembre 1979;

Viste le osservazioni di cui alla nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 26 marzo 1980, n. 4085;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. — Sono individuate come « insufficientemente sviluppate » ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76 le aree, come dall'elenco allegato, indicate dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche e dalla provincia autonoma di Trento.

2. — Per la regione Umbria, le cui indicazioni complessive eccedono i limiti quantitativi stabiliti con la delibera del 5 dicembre 1979, vengono confermate le aree già definite con la delibera del 21 dicembre 1977, in parziale adesione alle indicazioni anzidette. La regione potrà, ove ritenga, formulare, entro il 15 aprile p. v., una nuova proposta esclusivamente ai fini di utilizzare le percentuali di maggiorazione, riferite alla popolazione, di cui alla delibera del 5 dicembre 1979.

3. — Per la regione Veneto, le cui indicazioni eccedono i limiti quantitativi fissati dalla delibera del 5 dicembre 1979, poiché appaiono considerati, ai fini del computo della maggiorazione riferita alla popolazione, tutti i comuni del Polesine, anziché solo quelli che presentano indicatori di valore pari o superiori a 13, si rinvia la proposta medesima alla regione per una sua riformulazione entro il 15 aprile p. v. Fino a tale data resta efficace, per detta regione, la delibera del 21 dicembre 1977.

4. — Le domande di agevolazione che alla data odierna risultino ritualmente presentate per iniziative localizzate sul territorio di comuni, delle regioni e della provincia autonoma di cui ai precedenti punti 1 e 2, già compresi nell'elenco della delibera del 21 dicembre 1977, i quali rimangono esclusi dalla nuova delimitazione delle aree « insufficientemente sviluppate » di cui alla presente delibera seguono il loro naturale corso e danno titolo, ove accolte, agli incentivi previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76.

5. — Il CIPI infine si riserva di valutare l'opportunità, per le aree nelle quali la localizzazione di importanti impianti per la produzione di energia elettrica comporti riflessi negativi sul tessuto economico-sociale, di procedere, su motivate proposte delle regioni interessate, al loro inserimento, per quelle del centro-nord, tra le aree insufficientemente sviluppate ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76 in aggiunta a quelle già riconosciute tali e, per quelle del Mezzogiorno, tra quelle particolarmente depresse ai sensi dell'art. 10 della legge n. 183/76 in aggiunta a quelle individuate con propria delibera del 5 dicembre 1979.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

REGIONE PIEMONTE

AREA 1

Provincia di Alessandria:

Alfiano Natta
Balzola
Belforte
Bistagno
Bosio
Camagna
Capriata d'Orba
Carentino
Carezzano
Cartosio
Carpeneto
Casale Monferrato
Casaleggio Boiro
Cassinelle
Castelletto d'Erro
Castelletto d'Orba
Castelnuovo Bormida
Cavatore
Cellamonte
Cereseto
Cremolino
Denice
Frassinello
Gavi
Grognardo
Lerma
Malvicino
Masio
Melazzo
Merana
Molare
Montechiaro d'Acqui
Morbello
Morsasco
Olivola
Orsara Bormida
Ottiglio
Oviglio
Paderna
Parodi
Pontecurone
Ponti
Prasco
Predosa
Rivalta Bormida
Rocca Grimalda
Rosignano
S. Agata Fossili
Sardigliano
Sarezzano
Serravalle Scrivia
Silvano d'Orba
Spineto Scrivia
Spigno Monferrato
Stazzano
Tagliolo
Terruggia
Terzo
Trisobbio
Viguzzolo
Villaromagnano
Villadeati
Visone

Provincia di Asti:

Belveglio
Bruno
Caliano
Calosso
Casorzo
Castagnole Monferrato
Castel Boglione
Castello di Annone
Castelnuovo Belbo
Castelnuovo Calcea
Colcavagno
Cortandone
Cortazzone
Cossombrato
Cunico
Fontanile
Grana
Grazzano Badoglio
Maretto
Moasca
Mombaruzzo
Monastero Bormida
Mombaldone
Montabone
Montafia
Montechiaro
Montegrosso
Montemagno
Penango
Piovà Massaia
Portacomaro
Quaranti
Refrancore
Roatto
Rocchetta Tanaro
S. Giorgio Scarampi
Scandeluzza
Scurzolengo
Serole
Sessame
Tonco
Vesime
Viarigi
Vigliano d'Asti
Vinchio

Provincia di Cuneo:

Acceglio
Aisone
Albaretto Torre
Argentera
Arguello
Battifollo
Bergolo
Bellino
Borgomale
Bosia
Bossolasco
Briga
Brondello
Brossasco
Camerana
Camo
Canosio
Castelletto Uzzone
Castellino Tanaro
Castelmagno
Castelnuovo di Ceva
Castiglione Tinella
Castino
Celle di Macra
Cerreto delle Langhe
Ceva
Chiusa Pesio
Ciglié
Cortemilia
Cossano Belbo
Cravanzana
Crissolo
Demonte
Dronero
Elva
Entraque
Frabosa Soprana
Frabosa Sottana
Frassino
Feisoglio
Gorzegno
Gottasecca
Igliano
Isasca
Lequio Berria
Levice
Limone
Lisio
Macra
Mango
Marmora
Melle
Moiola
Monasterolo Casotto
Monastero Vasco
Mombarcaro
Mondovì
Monterosso
Monesiglio
Montezemolo
Montaldo Mondovì
Montemale
Neive
Neviglie
Niella Belbo
Nucetto
Oncino
Ostana
Paroldo
Pamparato
Perlo
Pezzolo
Pietraporzio
Pontechianale
Pradleves
Prazzo
Priero
Prunetto
Roaschia
Roascio
Roccaciglié
Roccabruna
Roccaforte Mondovì
Rocchetta Belbo
Roburent
Sale S. Giovanni
Sale delle Langhe
Sambuco
S. Benedetto Belbo
S. Damiano
Scagnello
Serravalle Langhe
Stroppo
Torre Bormida
Torresina
Treiso
Trezzo Tinella
Valdieri
Valloriate
Valmala
Viola

Provincia di Novara:

Antrona
Aurano
Bannio Anzino
Beura Cardezza
Bonianco
Calasca-Castiglione
Caprezzo
Casalino
Casalvolone
Cavaglio-Spoccia
Ceppo Morelli
Cossogno
Craveggia
Cursolo-Orasso
Druogno
Falmenta
Formazza
Gurro
Intragna
Masera
Miazzina
Montecrestese
Montescheno
Piedimulera
Premia
Premosello
Re
S. Maria Maggiore
Seppiana
Toceno
Trasquera
Trontano
Vanzone
Verbania
Viganella
Villette
Vinzaglio
Vogogna

Provincia di Torino:

Ala di Stura
Andrate
Angrogna
Balme
Bobbio Pellice
Castelnuovo Nigra
Chialamberto
Chiesanuova
Chiomonte
Cintano
Coassolo
Exilles
Fenestrelle
Frassinetto
Giaglione
Gravere
Groscavallo
Ingra
Lemie
Locana
Mezzenile
Monastero Lanzo
Moncenisio
Mompantero
Noasca
Novalesa
Perrero
Pessinetto
Prali
Pragelato
Pramollo
Prarostino
Ribordone
Ronco Canavese
Roreto Chisone
Salabertrand
Salza di Pinerolo
S. Germano
S. Secondo
Sauze di Cesana
Settimo Vittone
Tavagnasco
Traversella
Traves
Usseaux
Usseglio
Valprato Soana
Venaus

Provincia di Vercelli:

Ailoche
Balmuccia
Boccioleto
Campertogno
Campiglia Cervo
Caprile
Carcoforo
Casanova Elvo
Cervatto
Costanza
Curino
Desana
Donato
Fobello
Graglia
Gravagliana
Guardabosone
Lignana
Magnano
Mollia
Netro
Olcenengo
Piedicavallo
Pila
Piode
Postua
Pray
Quittengo
Rassa
Rimasco
Rimella
Rive
Roasio
Rosazza
Rossa
Rovasenda
Sala Biellese
Salasco
Sali
S. Giacomo
S. Paolo Cervo
Torrazza
Vercelli
Villarboit
Vocca
Zimone
Zubiena

AREA 2

Provincia di Cuneo:

Barge (solo ampliamento)
Envie (solo ampliamento)
Gambasca (solo ampliamento)
Martiniana (solo ampliamento)
Sanfront (solo ampliamento)

AREA 3

Provincia di Cuneo:

Baldissero (solo ampliamento)
Montà (solo ampliamento)
Montaldo Roero (solo ampliamento)
Monte Roero (solo ampliamento)
S. Stefano Roero (solo ampliamento)

AREA 4

Provincia di Asti:

Bubbio (solo ampliamento)
Cassinasco (solo ampliamento)
Cessole (solo ampliamento)
Loazzolo (solo ampliamento)

AREA 5

Provincia di Vercelli:

Buronzo (solo ampliamento)
Salussola (solo ampliamento)
Villanova Biellese (solo ampliamento)

COMUNI SINGOLI

Provincia di Alessandria:

Borghetto Barbera (solo ampliamento)
Fubine (solo ampliamento)
Frugarolo (solo ampliamento)

Provincia di Asti:

Cellarengo (solo ampliamento)

Provincia di Cuneo:

Benevagienna (solo ampliamento)
Castellar (solo ampliamento)
Roddi (solo ampliamento)
Villar S. Costanzo (solo ampliamento)

Provincia di Vercelli:

Greggio (solo ampliamento)

REGIONE VALLE D'AOSTA

AREA 1

Arvier
Avise
Aymavilles
Cogne La Salle
Morgex
Saint-Pierre
Villeneuve

AREA 2

Brissogne
Chambave
Charvensod
Gignod
Nus
Pollein
Pontey
Quart
Roisan
Saint-Christophe
Saint-Denis
Saint-Marcel
Valpelline
Verrayes

AREA 3

Arnad
Challand-Saint-Anselme
Challand-Saint-Victor
Champdepraz
Donnas
Hône
Issogne
Monjovet
Perloz

AREA 4

Gaby
Issime

REGIONE LOMBARDIA

AREA 1

Provincia di Sondrio:

Gordona
Menarola
Mese
Novate Mezzola
S. Giacomo Filippo
Samolaco
Prata Camportaccio
Villa di Chiavenna

AREA 2

Provincia di Sondrio:

Albaredo
Buglio
Chiuro
Civo
Colorina
Dazio
Grosotto
Mello
Morbegno
Montagna (solo ampliamento)
Postalesio
Teglio
Tirano
Torre S. Maria
Tresivio
Valmasino
Vervio
Villa di Tirano

AREA 3

Provincia di Brescia:

Artogne (solo ampliamento)
Berzo Demo
Bienno (solo ampliamento)
Borno
Braone
Capo di Ponte
Cedegolo
Cerveno
Ceto
Cevo
Cimbergo
Cividate Camuno
Corteno Golgi
Edolo (solo ampliamento)
Esine
Gianico
Incudine (solo ampliamento)
Losine
Lozio
Malegno
Malonno
Monno (solo ampliamento)
Niardo
Ono San Pietro
Ossimo
Paisco Loveno
Paspardo
Piancogno
Prestine
Saviore dell'Adamello
Sellero
Sonico
Temù (solo ampliamento)
Vezza d'Oglio (solo ampliamento)
Vione (solo ampliamento)

AREA 4

Provincia di Bergamo:

Algua
Ardesio
Averara (solo ampliamento)
Azzone
Berzo S. Fermo
Bianzano
Blello
Borgo di Terzo
Bracca
Branzi
Camerata Cornello
Carona
Casazza
Casnigo
Cassiglio
Castione della Presolana
Cenate Sopra
Cene
Cerete
Clusone
Colere
Cornalba
Costa di Serina
Cusio

Dossena (solo ampliamento)
Endine Gaiano
Entratico
Fino del Monte
Gandellino
Gaverina Terme
Gerosa
Gorno
Gromo
Grone
Isola di Fondra
Lenna
Luzzana
Moio de' Calvi
Monasterolo del Castello
Olmo al Brembo
Oltre al Colle
Oltressenda Alta
Oneta
Onore
Ornica
Piario
Piazza Brembana
Piazzolo
Premolo
Ranzanico (solo ampliamento)
Roncobello
Rovetta
San Giovanni Bianco
Santa Brigida
Schilpario
Serina
Songavazzo
Taleggio
Trescore
Valbondione
Valgoglio
Valnegra
Valtorta
Vedeseta
Vilminore di Scalve

AREA 5

Provincia di Como:

Casargo
Colico
Dorio
Esino Lario
Introzzo
Pagnona
Parlasco
Perledo
Sueglio
Tremenico
Vendrogno
Vestreno

AREA 6

Provincia di Como:

Bene Lario (solo ampliamento)
Carlazzo
Cavargna (solo ampliamento)
Consiglio di Rumo
Corrido (solo ampliamento)
Cremia
Cusino
Domaso
Dosso del Liro
Garzeno
Gera Lario
Germasino
Grandola ed Uniti
Gravedona
Livo
Montemezzo
Musso
Peglio
Pianello del Lario (solo ampliamento)
Plesio
Porlezza (solo ampliamento)
San Bartolomeo Val Cavargna
San Nazzaro Val Cavargna
Sant'Abbondio
Santa Maria Rezzonico
Sorico
Stazzona
Trezzone
Val Rezzo (solo ampliamento)
Valsolda (solo ampliamento)
Vercana

AREA 7

Provincia di Cremona:

Acquanegra Cremonese
Azzanello
Barbariga
Borgo S. Giacomo
Brandico
Ca' d'Andrea
Cappella Ricenardi
Cappella Cantone
Castel Visconti
Casalbuttano
Cella Dati
Cicognolo (solo ampliamento)
Cingia de' Botti (solo ampliamento)
Corte de' Cortesi
Corte de' Frati
Corzano
Crotta d'Adda
Cumignano
Derovere
Gadesco Pieve Delmona
Genivolta
Gerre Caprioli
Grumello
Longhena
Mairano
Milzano
Motta Baluffi
Offlaga
Olmeneta
Paderno Ponchielli
Persico Dosimo
Pescarolo
Pessina
Pieve d'Olmi
Pontevico
Pozzaglio ed Uniti
S. Daniele Po
Scandolara Ripa d'Oglio
S. Gervasio
S. Paolo
Sesto
Soncino
Soresina
Spinadesco
Stagno Lombardo
Verolavecchia (solo ampliamento)
Villachiara
Volongo (solo ampliamento)

AREA 8

Provincia di Pavia:

Alagna
Albonese
Borgo S. Siro (solo ampliamento)
Castello d'Agogna
Ceretto
Cergnano
Cozzo
Langosco
Nicorvo
Olevano di Lomellina
Ottobiano
S. Giorgio di Lomellina
Sant'Angelo
Sartirana (solo ampliamento)
Semiana
Torre Beretti
Tromello
Valeggio
Valle Lomellina
Velezzo
Zeme

AREA 9

Provincia di Pavia:

Barbianello
Bastida Pancarana
Bressana Bottarone
Borgoratto
Brallo di Pregola
Canneto Pavese
Castana
Casteggio
Cervesina
Corvino
Fortunago
Godiasco (solo ampliamento)
Menconico
Montalto Pavese
Montecalvo
Montesegale
Montù
Mornico
Oliva Gessi
Pancarana
Pietra de' Giorgi
Pontenizza
Rea
Redavalle
Robecco
Romagnese
Ruino
S. Damiano
S. Margherita
Val di Nizza
Varzi
Zavattarello

AREA 10

Provincia di Milano:

Bertonico
Brembio
Camairago
Caselle Landi
Castelnuovo Bocca d'Adda
Castiglione d'Adda
Cavacurta
Cavenago
Codogno
Cornovecchio
Mairago
Maleo
Meleti
Terranuova
Turano

AREA 11

Provincia di Cremona:

Calvatone
Casalmaggiore
Casteldidone
Drizzona
Gazzuolo
Marcaria (solo ampliamento)
Piadena
Rivarolo del Re (solo ampliamento)
S. Giovanni in Croce
S. Martino del Lago
Scandolara Ravara
Solarolo
Spineda
Tornata
Torricella del Pizzo
Voltido

AREA 12

Provincia di Mantova:

Bagnolo S. Vito (solo ampliamento)
Bigarello
Borgoforte
Borgofranco sul Po
Carbonara di Po
Castelbelforte
Casteldario
Castellucchio
Felonica
Gonzaga
Magnacavallo
Marmirolo
Motteggiana
Ostiglia
Pegognaga
Pieve di Coriano
Poggio Rusco
Porto Mantovano
Quingentole
Quistello
Revere
Rodigo
Roncoferraro
S. Benedetto Po
S. Giacomo delle Segnate
S. Giorgio di Mantova
S. Giovanni del Dosso
Schivenoglia
Sermide
Serravalle a Po
Sustinente
Villa Poma
Virgilio

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AREA 1

Imer
Mezzano

AREA 2

Bieno
Borgo Valsugana
Carzano
Castello Tesino
Castelnuovo
Cinte Tesino
Grigno
Ivano-Fracena
Novaledo
Ospedaletto
Pieve Tesino
Roncegno
Ronchi Valsugana
Samone
Scurelle
Spera
Strigno
Telve di Sopra
Telve
Torcegno
Villa Agnedo

AREA 3

Baselga di Pinè
Bedollo
Bosentino
Calceranica al Lago
Caldonazzo
Centa S. Nicolò
Civezzano
Fierozzo
Fornace
Frassilongo
Lavarone
Levico Terme
Luserna
Palù del Fersina
Pergine Valsugana
Sant'Orsola
Tenna
Vattaro
Vignola-Falesina
Vigolo Vattaro

AREA 4

Lavis
Cembra
Faver
Giovo
Lisignago
Valda

AREA 5

Romallo

AREA 6

Taio

AREA 7

Caldes
Cavizzana
Commezzadura
Croviana
Malè
Mezzana
Monclassico
Ossana
Pejo
Pellizzano
Rabbi
Terzolas
Vermiglio e Cles

AREA 8

Bleggio Superiore
Bleggio Inferiore
Lomaso
Fiavè
Dorsino
San Lorenzo in Banale
Stenico

AREA 9

Villa Rendena
Vigo Rendena
Darè
Montagne
Strembo
Caderzone
Bocenago
Massimeno
Giustino

AREA 10

Bezzecca
Concei
Molina di Ledro
Pieve di Ledro
Tenno
Tiarno di Sopra
Tiarno di Sotto

AREA 11

Dro

AREA 12

Isera

AREA 13

Ala
Avio
Brentonico
Terragnolo
Trambileno
Vallarsa

AREA 14

Cavalese (solo ampliamento)
Castello di Fiemme (solo ampliamento)
Daiano (solo ampliamento)

COMUNI SINGOLI

Ton (solo ampliamento)
Sfruz (solo ampliamento)
Lardaro (solo ampliamento)
Cimego (solo ampliamento)
Roncone (solo ampliamento)
Folgaria (solo ampliamento)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

AREA 1

Provincia di Udine:

Amaro
Ampezzo
Arta Terme
Cavazzo Carnico
Cercivento
Comeglians
Enemonzo
Forni Avoltri
Forni di Sopra
Forni di Sotto
Lauco
Ligosullo
Ovaro
Paluzza
Paularo
Prato Carnico
Preone
Ravascletto
Raveo
Rigolato
Sauris
Socchieve
Sutrio
Tolmezzo
Treppo Carnico
Verzegnis
Villa Santina
Zuglio

AREA 2

Provincia di Udine:

Attimis
Cividale del Friuli
Corno di Rosazzo
Drenchia
Grimacco
Moimacco
S. Leonardo
S. Pietro al Natisone
Savogna
Stregna
Torreano

AREA 3

Provincia di Udine:

Carlino
Castions di Strada
Latisana
Muzzana del Turgnano
Palazzolo dello Stella
Pocenia
Porpetto
Precenicco
Ronchis
S. Giorgio di Nogaro
Teor

AREA 4

Provincia di Pordenone:

Clauzetto
Meduno
Pinzano al Tagliamento
S. Giorgio della Richinvelda
Sequals
Spilimbergo
Tramonti di Sopra
Vivaro

AREA 5

Provincia di Pordenone:

S. Vito al Tagliamento

COMUNI SINGOLI

Provincia di Udine:

Aquileia (solo ampliamento)
Basiliano (solo ampliamento)
Bicinicco (solo ampliamento)
Camino al Tagliamento (solo ampliamento)
Campolongo al Torre (solo ampliamento)
Chiusaforte (solo ampliamento)
Dogna (solo ampliamento)
Faedis (solo ampliamento)
Fiumicello (solo ampliamento)
Flaibano (solo ampliamento)
Lestizza (solo ampliamento)
Malborghetto-Valbruna (solo ampliamento)
Pontebba (solo ampliamento)
Pulfero (solo ampliamento)
Resia (solo ampliamento)
Resiutta (solo ampliamento)
S. Vito al Torre (solo ampliamento)
Talmassons (solo ampliamento)
Tapogliano (solo ampliamento)
Terzo d'Aquileia (solo ampliamento)
Varmo (solo ampliamento)
Villa Vicentina (solo ampliamento)

Provincia di Gorizia:

Capriva del Friuli (solo ampliamento)
Doberdò del Lago (solo ampliamento)
Dolegna del Collio (solo ampliamento)
Fogliano-Redipuglia (solo ampliamento)
Mossa (solo ampliamento)
S. Canzian d'Isonzo (solo ampliamento)
San Floriano del Collio (solo ampliamento)
S. Pier d'Isonzo (solo ampliamento)
Staranzano (solo ampliamento)
Turriaco (solo ampliamento)

Provincia di Pordenone:

Andreis (solo ampliamento)
Arba (solo ampliamento)
Barcis (solo ampliamento)
Budoia (solo ampliamento)
Castelnuovo del Friuli (solo ampliamento)
Cavasso Nuovo (solo ampliamento)
Chions (solo ampliamento)
Cimolais (solo ampliamento)
Claut (solo ampliamento)
Fanna (solo ampliamento)
Frisanco (solo ampliamento)
Polcenigo (solo ampliamento)
Tramonti di Sotto (solo ampliamento)
Vajont (solo ampliamento)
Vito d'Asio (solo ampliamento)

REGIONE LIGURIA

AREA 1

Provincia di Imperia:

Apricale
Dolceacqua
Isolabona
Perinaldo
S. Biagio della Cima
Soldano
Vallebona
Ventimiglia

AREA 2

Provincia di Imperia:

Badalucco
Ceriana
Montaldo

AREA 3

Provincia di Imperia:

Borgomaro
Caravonica
Chiusanico
Chiusavecchia
Lucinasco
Pieve di Teco
Pontedassio

AREA 4

Provincia di Imperia:

Dolcedo

AREA 5

Provincia di Savona:

Andora
Arnasco
Casanova Lerrone
Cisano sul Neva
Garlenda
Ortovero
Stellanello
Villanova
Zuccarello

AREA 6

Balestrino
Boissano
Borghetto S. Spirito
Borgio Verezzi
Calice Ligure
Giustenice
Toirano

AREA 7

Provincia di Savona:

Altare
Bormida
Cosseria
Mallare
Murialdo
Osiglia
Pallare
Plodio
Roccavignale

AREA 8

Provincia di Savona:

Bardineto

AREA 9

Provincia di Savona:

Piana Crixia

AREA 10

Provincia di Savona:

Giusvalla
Mioglia
Pontinvrea
Sassello
Stella
Urbe

AREA 11

Provincia di Savona:

Quiliano (solo ampliamento)

AREA 12

Provincia di Genova:

Bargagli
Davagna
Isola del Cantone
Montebruno
Montoggio
Ronco Scrivia
Torriglia
Valbrevenna
Vobbia

AREA 13

Provincia di Genova:

Favale di Malvaro
Lorsica
Lumarzo
Moconesi
Neirone
Uscio

AREA 14

Provincia di Genova:

Borzonasca
Coreglia
S. Colombano Certenoli

AREA 15

Provincia di Genova:

Ne'

AREA 16

Provincia di Genova:

Leivi

AREA 17

Provincia di La Spezia:

Arcola
Beverino
Bolano
Borghetto Vara
Brugnato
Calice al Cornoviglio
Carro
Carrodano
Follo
Riccò del Golfo
Sarzana
Sesta Godano
Varese Ligure
Vezzano Ligure

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

AREA 1

Provincia di Piacenza:

Bettola
Bobbio
Cerignale (solo ampliamento)
Coli (solo ampliamento)
Corte Brugnatella (solo ampliamento)
Farini d'Olmo (solo ampliamento)
Ferriere (solo ampliamento)
Gropparello (solo ampliamento)
Morfasso (solo ampliamento)
Ottone (solo ampliamento)
Pecorara (solo ampliamento)
Piozzano (solo ampliamento)
Travo (solo ampliamento)
Zerba (solo ampliamento)

AREA 2

Provincia di Parma:

Borgo Val di Taro
Varano de' Melegari
Albareto (solo ampliamento)
Bardi (solo ampliamento)
Bedonia (solo ampliamento)
Berceto (solo ampliamento)
Bore (solo ampliamento)
Compiano (solo ampliamento)
Pellegrino Parmense (solo ampliamento)
Terenzo (solo ampliamento)
Tornolo (solo ampliamento)
Valmozzola (solo ampliamento)
Varsi (solo ampliamento)

AREA 3

Provincia di Parma:

Corniglio (solo ampliamento)
Monchio delle Corti (solo ampliamento)
Neviano degli Arduini (solo ampliamento)
Palanzano (solo ampliamento)
Tizzano Val Parma (solo ampliamento)

AREA 4

Provincia di Reggio Emilia:

Toano
Vetto
Baiso (solo ampliamento)
Busana (solo ampliamento)
Carpineti (solo ampliamento)
Casina (solo ampliamento)
Castelnovo ne' Monti (solo ampliamento)
Collagna (solo ampliamento)
Ligonchio (solo ampliamento)
Ramiseto (solo ampliamento)
Villa Minozzo (solo ampliamento)

AREA 5

Provincia di Modena:

Frassinoro (solo ampliamento)
Montefiorino (solo ampliamento)
Palagano (solo ampliamento)
Prignano sulla Secchia (solo ampliamento)

AREA 6

Provincia di Modena:

Pavullo nel Frignano
Lama Mocogno (solo ampliamento)
Polinago (solo ampliamento)
Serramazzoni (solo ampliamento)

AREA 7

Provincia di Modena:

Guiglia (solo ampliamento)
Montese (solo ampliamento)
Zocca (solo ampliamento)

AREA 8

Provincia di Modena:

Fanano (solo ampliamento)
Fiumalbo (solo ampliamento)
Montecreto (solo ampliamento)
Pievepelago (solo ampliamento)
Riolunato (solo ampliamento)
Sestola (solo ampliamento)

AREA 9

Provincia di Bologna:

Monzuno
Vergato
Camugnano (solo ampliamento)
Castel d'Aiano (solo ampliamento)
Castel di Casio (solo ampliamento)
Castello di Serravalle (solo ampliamento)
Castiglione dei Pepoli (solo ampliamento)
Gaggio Montano (solo ampliamento)
Granaglione (solo ampliamento)
Grizzana (solo ampliamento)
Lizzano in Belvedere (solo ampliamento)
Loiano (solo ampliamento)
Monghidoro (solo ampliamento)
Monterenzio solo ampliamento)
Monte San Pietro (solo ampliamento)
Monteveglio (solo ampliamento)
San Benedetto Val di Sambro (solo ampliamento)
Savigno (solo ampliamento)

AREA 10

Provincia di Bologna:

Borgo Tossignano (solo ampliamento)
Casalfiumanese (solo ampliamento)
Castel del Rio (solo ampliamento)
Fontanelice (solo ampliamento)

AREA 11

Provincia di Ravenna:

Casola Valsenio
Brisighella

AREA 12

Provincia di Forlì:

Civitella di Romagna
Dovadola
Predappio
Galeata (solo ampliamento)
Portico e San Benedetto (solo ampliamento)
Premilcuore (solo ampliamento)
Rocca San Casciano (solo ampliamento)
Santa Sofia

AREA 13

Provincia di Forlì:

Mercato Saraceno
Bagno di Romagna (solo ampliamento)
Sogliano al Rubicone (solo ampliamento)
Torriana (solo ampliamento)
Verghereto (solo ampliamento)

AREA 14

Provincia di Piacenza:

Borgonovo Val Tidone
Agazzano (solo ampliamento)
Caminata (solo ampliamento)
Gazzola (solo ampliamento)
Nibbiano (solo ampliamento)
Pianello Val Tidone (solo ampliamento)
Ziano Piacentino (solo ampliamento)

AREA 15

Provincia di Ferrara:

Poggio Renatico
Ostellato
Berra (solo ampliamento)
Codigoro (solo ampliamento)
Jolanda di Savoia (solo ampliamento)
Lagosanto (solo ampliamento)
Massafiscaglia (solo ampliamento)
Mesola (solo ampliamento)
Migliarino (solo ampliamento)
Ro Ferrarese (solo ampliamento)
Voghiera (solo ampliamento)

AREA 16

Provincia di Forlì:

Borghi (solo ampliamento)
Montiano (solo ampliamento)
Roncofreddo (solo ampliamento)

AREA 17

Provincia di Forlì:

San Clemente
Gemmano (solo ampliamento)
Monte Colombo (solo ampliamento)
Montefiore Conca (solo ampliamento)
Montescudo (solo ampliamento)
Saludecio (solo ampliamento)

REGIONE TOSCANA

AREA 1

Provincia di Massa-Carrara:

Aulla
Bagnone
Casola in Lunigiana (solo ampliamento)
Filattiera
Fivizzano
Licciana Nardi
Mulazzo
Podenzana
Pontremoli
Tresana
Villafranca in Lunigiana
Zeri (solo ampliamento)

AREA 2

Provincia di Lucca:

Stazzema

AREA 3

Provincia di Lucca:

Camporgiano
Careggine
Castelnuovo in Garfagnana
Castiglione in Garfagnana
Gallicano
Minucciano

Molazzana
Piazza al Serchio
Pieve Fosciana
Vagli di Sotto
Villa Collemandina

AREA 4

Provincia di Lucca:

Fabbriche di Vallico

AREA 5

Provincia di Pistoia:

Piteglio
San Marcello Pistoiese

AREA 6

Provincia di Arezzo:

Anghiari
Badia Tedalda
Bibbiena
Caprese Michelangelo
Castel Focognano
Castel San Niccolò
Chitignano
Chiusi della Verna
Montemignaio
Ortignano Raggiolo
Pieve S. Stefano
Poppi
Pratovecchio
Sestino
Stia
Talla

Provincia di Firenze:

Firenzuola
Londa
Marradi
Palazzuolo sul Senio
San Godenzo
Vicchio

AREA 7

Provincia di Arezzo:

Monterchi

AREA 8

Provincia di Arezzo:

Castiglion Fiorentino
Cortona

AREA 9

Provincia di Pisa:

Fauglia
Lorenzana
Orciano Pisano

AREA 10

Provincia di Pisa:

Chianni
Crespina
Laiatico
Palaia

AREA 11

Provincia di Pisa:

Castelnuovo Val di Cecina
Montecatini Val di Cecina
Pomarance

AREA 12

Provincia di Pisa:

Casale Marittimo
Castellina Marittima
Guardistallo
Montescudaio
Riparbella
Santa Luce

AREA 13

Provincia di Livorno:

Campiglia Marittima (solo ampliamento)
Sassetta
Suvereto

Provincia di Pisa:

Monteverdi Marittimo

AREA 14

Provincia di Siena:

Casole d'Elsa
Radicondoli

AREA 15

Provincia di Siena:

Cetona
Pienza
San Casciano dei Bagni
Sarteano
Trequanda

AREA 16

Provincia di Siena:

Asciano
Buonconvento
Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Chiusdino
Gaiole in Chianti
Montalcino
Monticiano
Murlo
Rapolano Terme
San Giovanni d'Asso
San Quirico d'Orcia
Sovicille

AREA 17

Provincia di Grosseto:

Gavorrano
Massa Marittima
Monterotondo Marittimo
Montieri

AREA 18

Provincia di Grosseto:

Campagnatico
Cinigiano
Civitella Paganico
Roccastrada
Scansano

AREA 19

Provincia di Grosseto:

Manciano
Pitigliano
Sorano

AREA 20

Provincia di Siena:

Abbadia S. Salvatore
Castiglione d'Orcia
Radicofani

Provincia di Grosseto:

Arcidosso
Castell'Azzara
Castel del Piano
Piancastagnaio
Roccalbegna
Santa Fiora
Seggiano
Semproniano

AREA 21

Provincia di Arezzo:

Cavriglia (solo ampliamento)
Loro Ciuffenna (solo ampliamento)

Provincia di Firenze:

Incisa Valdarno (solo ampliamento)
Rignano (solo ampliamento)

REGIONE UMBRIA

COMUNI SINGOLI

Provincia di Perugia:

Bettona
Bevagna
Cascia
Castel Ritardi
Castiglione del Lago
Cerreto di Spoleto
Città della Pieve
Collazzone
Costacciaro
Fossato di Vico
Fratta Todina
Gualdo Cattaneo
Lisciano Niccone
Massa Martana
Monte Castello di Vibio
Montefalco
Monteleone di Spoleto
Monte S. Maria Tiberina
Montone
Nocera Umbra
Norcia
Paciano
Panicale
Piegaro
Pietralunga
Poggiodomo
Preci
Sant'Anatolia di Narco
Scheggia e Pascelupo
Scheggino
Sellano
Tuoro sul Trasimeno
Valfabbrica
Vallo di Nera
Valtopina

Provincia di Terni:

Acquasparta
Allerona
Alviano
Arrone
Baschi
Calvi dell'Umbria
Castel Giorgio
Fabro

Ferentillo
Ficulle
Guardea
Lugnano in Teverina
Montecastrilli
Montecchio
Montegabbione
Monteleone d'Orvieto
Orvieto
Parrano
Penna in Teverina
Polino
Porano
San Venanzo

REGIONE MARCHE

AREA 1

Provincia di Pesaro:

Casteldelci
Novafeltria
Pennabilli
S. Leo (solo ampliamento)
S. Agata Feltria

AREA 2

Provincia di Pesaro:

Auditore
Frontino
Macerata Feltria
Mercatino Conca
Monte Cerignone
Montecopiolo
Pietrarubbia
Tavoleto
Sassocorvaro

AREA 3

Provincia di Pesaro:

Fermignano
Mercatello sul Metauro
Peglio
Urbino

AREA 4

Provincia di Pesaro:

Acqualagna (solo ampliamento)
Cagli
Cantiano
Frontone
Serra S. Abbondio
Pergola
Fratte Rosa

AREA 5

Provincia di Pesaro:

Barchi
Fossombrone
Isola del Piano
Montefelcino
Montemaggiore al Metauro
Orciano di Pesaro
Piagge
S. Giorgio di Pesaro

AREA 6

Provincia di Ancona:

Arcevia
Mergo
Sassoferrato
Serra S. Quirico

AREA 7

Provincia di Ancona:

Staffolo

Provincia di Macerata:

Apiro
Cingoli

AREA 8

Provincia di Ancona:

Castelraimondo
Fiuminata
Gagliole
Pioraco
Sefro
S. Severino Marche
Treia (solo ampliamento)

AREA 9

Provincia di Ancona:

Acquacanina
Camerino
Castel S. Angelo sul Nera
Fiastra
Muccia

Provincia di Macerata:

Pievebovigliana
Pieve Torina (solo ampliamento)
Serravalle di Chienti
Ussita
Visso

AREA 10

Provincia di Macerata:

Belforte del Chienti
Caldarola
Camporotondo di Fiastrone
Cessapalombo
Serrapetrona
Colmurano
Gualdo
Monte S. Martino
Penna S. Giovanni
Ripe S. Ginesio
S. Angelo in Pontano
S. Ginesio
Sarnano (solo ampliamento)

AREA 11

Provincia di Ascoli Piceno:

Amandola
Montefortino
Montedinove
Montefalcone Appennino
Montelparo
Montemonaco
Smerillo
S. Vittoria in Matenano

COMUNI SINGOLI

Provincia di Ancona:

Agugliano
Castelcolonna
Castelplanio
Montecarotto
Monteroberto
Morro d'Alba
Offagna
Poggio S. Marcello
Polverigi
S. Marcello
S. Paolo di Iesi

Provincia di Ascoli Piceno:

Belmonte Piceno
Carassai
Cossignano
Magliano di Tenna
Monsampietro Morico
Montalto delle Marche
Montefiore dell'Aso
Montegiberto
Monteleone di Fermo
Monterinaldo
Monterubbiano
Monte Vidon Combatte
Montottone
Moresco
Ortezzano
Petritoli
Ponzano di Fermo

Provincia di Pesaro:

Mombaroccio
Monteciccardo
Monteporzio

REGIONE LAZIO

AREA 1

Provincia di Rieti:

Collevecchio
Forano
Magliano Sabina
Poggio Mirteto
Stimigliano

AREA 2

Provincia di Viterbo:

Vetralla
Viterbo

AREA 3

Provincia di Viterbo:

Bassano di Teverina
Civitacastellana
Corchiano
Gallese
Orte
Vallerano
Vasanello
Vignanello

AREA 4

Provincia di Roma:

Civitavecchia
Tarquinia

AREA 5

Provincia di Roma:

Artena
Casape
Capranica Prenestina
Castel Madama
Castel S. Pietro
Cave
Ciciliano
Gallicano
Labico
Marcellina
Palestrina
Poli
Rocca di Cave
Sambuci
S. Gregorio da Sassola
Tivoli
Valmontone
Vicovaro e Zagarolo
Zagarolo

AREA 6

Provincia di Viterbo:

Castel S. Elia	Nepi

AREA 7

Provincia di Viterbo:

Arlena	Piansano
Canino	Tessennano
Cellere	Tuscania

AREA 8

Provincia di Roma:

Mentana	Moricone
Montelibretti	Palombara Sabina
Monterotondo	S. Angelo Romano

AREA 9

Provincia di Viterbo:

Acquapendente

AREA 10

Provincia di Rieti:

Ascrea	Marcetelli
Belmonte Sabina	Nespolo
Castel di Tora	Paganico
Collalto Sabino	Pozzaglia
Colle di Tora	Rocca Sinibalda
Collegiove	Rieti
Concerviano	Turania
Contigliano	Varco Sabino
Longone	

(3560)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Nuova Technital », in Roma.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1980, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Nuova Technital », in Roma, composto dai signori:

Cuturi dott.ssa Carla, presidente;

Scarpati dott. Ferdinando e De Luca dott. Ugo, membri.

(3742)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « F.I.L. - Cooperativa fabbrica infissi legno a r.l. », in Civitavecchia.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1980, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « F.I.L. - Cooperativa fabbrica infissi legno a r.l. », in Civitavecchia (Roma), composto dai signori:

Scarpati dott. Ferdinando, presidente;

Cuturi dott.ssa Carla e De Luca dott. Ugo, membri.

(3743)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Associazione produttori ortofrutticoli - Ravenna A.P.O.R. - Società coop. a r.l. », in S. Alberto di Ravenna.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1980, la società cooperativa agricola « Associazione produttori ortofrutticoli - Ravenna A.P.O.R. - Soc. coop. a r.l. », in S. Alberto di Ravenna, costituita per rogito dott. Alessandro Scarano in data 15 maggio 1962, rep. n. 14090, reg. soc. n. 2774, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Roberto Barboni.

(3744)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « S.C.E.P.I.P. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra il personale dell'Istituto postelegrafonici », in Roma.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1980, la società cooperativa edilizia « S.C.E.P.I.P. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra il personale dell'Istituto postelegrafonici », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Luigi Cinotti in data 8 giugno 1964, rep. n. 853, reg. soc. n. 2262/64, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dello avv. Ignazio Barbagallo.

(3561)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Società cooperativa fra agricoltori S. Angelo » a r.l., in Carsoli.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1980, la società cooperativa agricola « Società cooperativa fra agricoltori S. Angelo » a r.l., in Carsoli (L'Aquila), costituita per rogito dott. Giovanni Stornelli in data 23 maggio 1959, rep. n. 14605, reg. soc. n. 561, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Fiore Donati Gilberto.

(3562)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia « La Montagnola 71 » a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 28 marzo 1980, l'avv. Antonio Montanaro è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della società cooperativa edilizia « La Montagnola 71 » a r.l., in Roma, costituita per rogito dott. Franco Maria Gargiullo in data 3 settembre 1971, rep. n. 310012, in sostituzione del dott. Lamberto Lodi.

(3563)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Operaia di consumo » a r.l., in Orbassano

Con decreto ministeriale 21 marzo 1980, la società cooperativa di consumo « Operaia di consumo » a r.l., in Orbassano (Torino), costituita per rogito dott. Maurizio Podio in data 1° agosto 1975, rep. n. 24484, reg. soc. n. 1435/75, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Pier Giuseppe Gariglio.

(3564)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Eboli

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 21 gennaio 1980, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 265, sito in comune di Eboli (Salerno), riportato al catasto del comune stesso al foglio n. 62, particella 258, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(3488)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Polla

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 27 dicembre 1979, n. 8872, è stato disposto il passaggio del demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 170 sito in comune di Polla (Salerno), riportato al catasto del comune stesso al foglio n. 11, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(3489)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Corso dei cambi dell'11 aprile 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	875,30	875,30	—	875,30	875,25	875,30	875,20	875,30	875,30	875,30
Dollaro canadese	742,30	742,30	—	742,30	742,45	742,30	742,22	742,30	742,30	742,30
Marco germanico	466 —	466 —	—	466 —	466 —	466,50	466 —	466 —	466 —	466 —
Fiorino olandese	424,85	424,85	—	424,85	425,20	424,85	425,15	424,85	424,85	424,85
Franco belga	28,926	28,926	—	28,926	28,92	28,92	28,935	28,926	28,926	28,95
Franco francese	201,26	201,26	—	201,26	201,10	201,26	201,20	201,26	201,26	201,25
Lira sterlina	1920,50	1920,50	—	1920,50	1920 —	1920,50	1920 —	1920,50	1920,50	1920,50
Lira irlandese	1742 —	1742 —	—	1742 —	1740,45	—	1740 —	1742 —	1742 —	—
Corona danese	149,75	149,75	—	149,75	149,54	148,75	149,77	148,75	149,75	149,75
Corona norvegese	172,28	172,28	—	172,28	172,40	172,20	172,30	172,28	172,28	172,30
Corona svedese	199,95	199,95	—	199,95	199,85	199,96	199,90	199,95	199,95	199,95
Franco svizzero	500,26	500,26	—	500,26	499,85	500,20	499,40	500,26	500,26	500,25
Scellino austriaco	65,254	65,254	—	65,254	65,22	65,25	65,24	65,254	65,254	65,25
Escudo portoghese	17,18	17,18	—	17,18	17,26	17,18	17,25	17,18	17,18	17,20
Peseta spagnola	12.206	12.206	—	12,206	12,20	12,20	12,21	12,206	12,206	12,20
Yen giapponese	3,485	3,485	—	3,485	3,63	3,48	3,482	3,485	3,485	3,48

Media dei titoli dell'11 aprile 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,300
» 5,50 % » » 1968-83	85,825
» 5,50 % » » 1969-84	82,600
» 6 % » » 1970-85	79,425
» 6 % » » 1971-86	75,975
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	76,625
» 9 % » » 1976-91	81,150
» 10 % » » 1977-92	86 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,550
» » » » 1- 8-1978/80	99,550
» » » » 1-10-1978/80	99,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,450
» » » » 1- 7-1979/81	98,300
» » » » 1-10-1979/81	98 —
» » » » 1- 5-1979/82	97,500
» » » » 1- 7-1979/82	98 —
» » » » 1-10-1979/82	98 —
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,875
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,825
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,025
» » » 12 % 1- 4-1982	96 —
» » » 12 % 1-10-1983	93,775
» » » 12 % 1- 1-1984	93,825
» » » 12 % 1- 4-1984	93,425
» » » 12 % 1-10-1984	92,775
» » » 12 % 1-10-1987	94,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	875,25
Dollaro canadese	742,26
Marco germanico	466 —
Fiorino olandese	425 —
Franco belga	28,93
Franco francese	201,23
Lira sterlina	1920,25
Lira irlandese	1741 —
Corona danese	149,76
Corona norvegese	172,29
Corona svedese	199,925
Franco svizzero	499,83
Scellino austriaco	65,247
Escudo portoghese	17,215
Peseta spagnola	12,208
Yen giapponese	3,483

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 5 marzo 1980, n. 3641 Div. 1ª, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un patrimonio librario del valore di L. 5.000.000, da parte della prof.ssa Vittoria Preto Parvis, da destinare all'istituto di istologia ed embriologia generale.

(3220)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Oliva Gessi, Berbenno di Valtellina, Costa Valle Imagna e Fornovo S. Giovanni.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 13 febbraio 1980, n. 29432: comune di Oliva Gessi (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 27 aprile 1977, n. 15 e 5 luglio 1977, n. 17 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 13 febbraio 1980, n. 29435: comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 31 luglio 1977, n. 44 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 19 gennaio 1978, n. 6 e 24 gennaio 1978, n. 8);

deliberazione 26 febbraio 1980, n. 29624: comune di Costa Valle Imagna (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 30 luglio 1977, n. 22 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 17 giugno 1978, n. 30 e 23 giugno 1978, n. 35);

deliberazione 26 febbraio 1980, n. 29626: comune di Fornovo S. Giovanni (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 7 agosto 1978, n. 49 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare).

(3745)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Pavia e Trezzo sull'Adda

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 4 marzo 1980, n. 622/Urb.: comune di Pavia;

decreto 5 marzo 1980, n. 668/Urb.: comune di Trezzo sull'Adda (Milano).

(3746)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Cassolnovo, Inzago e Menaggio

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 13 febbraio 1980, n. 29457: comune di Cassolnovo (Pavia);

deliberazione 26 febbraio 1980, n. 29638: comune di Inzago (Milano);

deliberazione 26 febbraio 1980, n. 29639: comune di Menaggio (Como).

(3747)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ventidue posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 36, parte seconda, del 21 dicembre 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia 18 dicembre 1978, n. 5/4S, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ventidue posti di sostituto, bandito con ordinanza 20 settembre 1977, n. 1/4S.

(3276)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

L'avviso di rettifica del decreto ministeriale 22 febbraio 1979 concernente « Ulteriori rettifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 2 marzo 1972 concernente le classi di abilitazione allo insegnamento secondario e le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante di arte applicata e di assistente nei licei artistici », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 9 aprile 1980, deve essere integrato come segue:

art. 4 (pag. 21), di seguito al disposto concernente la classe XVII, è aggiunto: « Classe XXI. In luogo di « Arte della fotoincisione offset » (colonna 1), leggasi « Arte della fotoincisione »; in luogo di « fotoincisione offset » (colonna 2), leggasi « Fotoincisione; fotoincisione offset; fotoincisione tipografica ».

E' depennata l'indicazione della successiva classe XXII - Arte della fotoincisione tipografica, con il relativo prospetto ».

(3853)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esame teorico-pratico, a diciotto posti di avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, contenente modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 ed il regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a diciotto posti di avvocato dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, purché non abbiano superato il 45° anno di età ed appartengano alle seguenti categorie:

a) procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;

b) magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

c) magistrati della giustizia militare che abbiano la qualifica equiparata a quella di magistrato di tribunale della magistratura ordinaria;

d) magistrati amministrativi;

e) avvocati attualmente iscritti all'albo con anzianità di iscrizione non inferiore a un anno;

f) dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

g) professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

h) dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve sussistere alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 2 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta bollata nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario, quelli della giustizia militare e i magistrati amministrativi debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'amministrazione di appartenenza la quale vi deve unire la copia dello stato di servizio in bollo;

c) gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

d) i dipendenti dello Stato appartenenti al ruolo delle carriere direttive debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero di appartenenza il quale vi deve unire la copia dello stato di servizio in bollo;

e) i professori universitari e gli assistenti universitari debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'amministrazione di appartenenza la quale vi deve unire la copia dello stato di servizio in bollo;

f) i dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ente in appartenenza il quale vi deve unire la copia dello stato di servizio dal quale risulti che la loro assunzione avvenne mediante pubblico concorso.

La firma in calce alla domanda stessa deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante ovvero per gli aspiranti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*), dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Gli avvocati dovranno allegare alla domanda il certificato dell'ordine degli avvocati di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* che comprovi l'iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno un anno.

I dipendenti dello Stato, i professori universitari e gli assistenti universitari, i dipendenti delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici, dovranno allegare alla domanda certificato dell'ordine degli avvocati da cui risulti il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.

Gli aspiranti appartenenti alle categorie indicate nei due precedenti commi potranno far pervenire almeno dieci giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte i certificati di cui ai precedenti commi, purché nel termine previsto dal presente decreto facciano pervenire la domanda di ammissione al concorso con allegata la documentazione da cui risulti che sono residenti all'estero ovvero che sono richiamati alle armi.

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 4.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti di cui alle lettere *e*), *g*) e *h*) dell'art. 1 del presente decreto, utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e della favella, che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;

7) *a*) stato di servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi), per i sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle commissioni di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata, quelli indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quelli dell'invito dell'amministrazione, di cui al secondo comma.

I procuratori dello Stato, i magistrati dell'ordine giudiziario, della giustizia militare e i magistrati amministrativi, i dipendenti dello Stato appartenenti al ruolo delle carriere direttive debbono presentare, nel termine indicato nel secondo comma del presente articolo, il certificato di cui al n. 6).

Art. 5.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia della amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti. Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 6.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema e consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Le prove orali consistono:

a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale, diritto delle Comunità europee, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Con apposito avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) tessera di riconoscimento per i dipendenti statali;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera ferroviaria.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio in qualità di presidente;

da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio;

da un magistrato della Corte di cassazione, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori designato dal presidente del Consiglio nazionale forense;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Università di Roma designato dal rettore;

funziona da segretario della commissione un avvocato dello Stato alla classe di stipendio non superiore alla seconda, da nominarsi insieme alla commissione nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'Avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 8.

I primi graduati entro il limite dei posti messi a concorso sono nominati avvocati dello Stato ed è loro attribuita la prima classe di stipendio pari a L. 13.443.000 annue lorde.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 14 marzo 1980

L'Avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1980
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 19

(3800)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia di Trapani

Con decreto 29 marzo 1980, n. 2344, è stato bandito concorso, per titoli, limitato ai titolari delle farmacie di Alcamo, per il conferimento per il periodo di anni due della gestione della farmacia succursale di Alcamo Marina.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 15 giugno 1980 corredate dai documenti e titoli di rito.

(3864)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Concorso a tre posti di medico scolastico generico presso l'ufficio igiene del comune di Macerata

Si comunica che con provvedimento 28 febbraio 1980, n. 633, è stato bandito pubblico concorso per tre posti di medico scolastico generico presso l'ufficio igiene del comune di Macerata.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 2 giugno 1980, alle ore 12.

(3756)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia e terapia fisica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Massa (Massa-Carrara).

(1294/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione lungodegenti (per il recupero e la rieducazione funzionale);

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(1300/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di medicina generale addetto al pronto soccorso;

un posto di assistente di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(1312/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di odontostomatologia;

un posto di assistente di nefrologia ed emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(1299/S)

OSPEDALE « DOTT. G. GIAMBALVO » DI MENFI

Concorso ad un posto di aiuto medico di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Menfi (Agrigento).

(1295/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI FINALE EMILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente otorinolaringoiatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente otorinolaringoiatra (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Finale Emilia (Modena).

(1313/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1980, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 29 febbraio 1980, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione del bilancio per l'anno finanziario 1979 e nei relativi provvedimenti di variazione.

Agli stessi fini e per un eguale periodo di tempo permangono in vigore le disposizioni previste dalla legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, e riferite al solo anno finanziario 1979.

Negli impegni di spesa la giunta regionale non potrà superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo degli stati di previsione del bilancio per l'anno 1979.

Art. 2.

In corrispondenza con quanto previsto nel precedente art. 1 gli enti regionali di cui alla legge regionale 1° agosto 1966, n. 5, sono altresì autorizzati ad esercitare provvisoriamente, comunque non oltre il 29 febbraio 1980, i bilanci di previsione secondo gli stati di previsione dei rispettivi bilanci per l'anno 1979.

Negli impegni di spesa i suddetti enti regionali non potranno superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo dei rispettivi stati di previsione dei bilanci per l'anno 1979.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 gennaio 1980

GHINAMI

(2544)

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1980, n. 2.

Soppressione del centro regionale antimalarico e antinsetti ed assunzione dei relativi compiti da parte dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

La Regione predispone programmi tecnico-finanziari triennali per la tutela e la difesa dell'ambiente e per la lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante.

I programmi tecnico-finanziari si articolano per ambiti territoriali coincidenti con quelli degli organismi comprensoriali o delle comunità montane e prevedono la ripartizione dei fondi fra i predetti organismi comprensoriali o comunità montane tenendo conto delle reali esigenze, della dimensione territoriale, della situazione geomorfologica del territorio e climatica delle singole zone, nonché della consistenza demografica.

In particolare il programma indica:

a) gli interventi da eseguire in ciascun anno del triennio;

b) i periodi nei quali effettuare la lotta;

c) i sistemi e le tecniche di lotta più idonei a rispettare l'equilibrio ambientale;

d) la quantificazione della manodopera ed il corrispondente contratto collettivo di lavoro da applicare;

e) i mezzi ed i materiali necessari;

f) i finanziamenti occorrenti ripartiti per stanziamenti annuali;

g) i criteri per la verifica dei risultati.

Art. 2.

Ai fini della predisposizione dei programmi triennali di cui all'art. 1, entro il 31 ottobre dell'anno precedente ciascun triennio, gli organismi comprensoriali o le comunità montane formulano all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente le proposte di intervento nei rispettivi ambiti territoriali, sulla base delle richieste dei comuni e delle indicazioni degli enti specializzati nel settore.

I programmi triennali sono proposti dall'assessore della difesa dell'ambiente, di concerto con l'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio e con l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed approvati con decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente, previa conforme delibera della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Con le procedure di cui ai precedente comma sono approvate le variazioni ai programmi.

Art. 3.

Sulla base dei programmi tecnico-finanziari regionali gli organismi comprensoriali o le comunità montane predispongono ed attuano programmi operativi triennali che, su proposta della giunta esecutiva, vengono approvati con deliberazione consiliare.

Il programma operativo può, nel corso del triennio, essere aggiornato o modificato con la stessa procedura di cui al primo comma.

Copia del programma operativo e delle eventuali modifiche o aggiornamenti del medesimo deve essere trasmessa per conoscenza, a cura del presidente dell'organismo comprensoriale o della comunità montana, all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente entro dieci giorni dall'approvazione.

Art. 4.

Alla fine di ciascun triennio gli organismi comprensoriali o le comunità montane devono presentare all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente un dettagliato rapporto sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 5.

In caso di particolari situazioni o per eventi a carattere epidemico che richiedano un intervento immediato ed uniforme, su iniziativa dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con gli assessorati direttamente interessati per materia, la giunta regionale dispone il finanziamento di interventi straordinari affidandone l'esecuzione agli organismi comprensoriali o alle comunità montane interessati.

Capo II

STRUTTURE REGIONALI DI LOTTA

Art. 6.

Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n 51, si provvederà all'articolazione dell'organizzazione amministrativa necessaria per gli adempimenti previsti dalla presente legge.

Tali articolazioni dovranno inoltre provvedere:

alla raccolta e all'elaborazione dei dati sui corpi idrici ai fini dell'esercizio delle competenze regionali previste dalle leggi statali e regionali in materia;

alle attività connesse al recupero delle acque ed alla loro riqualificazione ai fini della pesca;

alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati necessari per la predisposizione ed emanazione di una legge regionale per la tutela del suolo;

alla prevenzione e cura delle malattie delle piante.

Per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo è autorizzata l'esecuzione di spese in economia, tramite funzionario delegato, quando il loro importo non sia superiore a L. 2.400.000. Si applicano per la gestione di tali fondi le disposizioni vigenti in materia di economato regionale.

Art. 7.

Per lo svolgimento dei compiti di controllo e coordinamento dell'attuazione dei programmi di cui all'art. 1, e per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 6 nell'ambito territoriale comprensoriale, è istituito in ogni comune sede di organismo comprensoriale o di comunità montana laddove questa sostituisca il suddetto organismo, un apposito nucleo tecnico costituito da un assistente, da un coadiutore e da un addetto appartenenti alle fasce funzionali indicate all'art. 17 della presente legge.

L'attività dei nuclei tecnici si svolge secondo le direttive generali dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, in collegamento con i servizi periferici dell'assessorato stesso e con quelli dell'assessorato all'igiene e sanità.

Il personale indicato al primo comma è distaccato presso gli organismi comprensoriali o le comunità montane, laddove queste sostituiscano i predetti organismi che se ne avvalgono per l'attuazione dei programmi e per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge.

Art. 8.

I programmi possono prevedere l'assegnazione temporanea, secondo criteri di priorità, agli organismi comprensoriali o alle comunità montane, delle macchine disponibili, degli attrezzi e dei materiali occorrenti, per il tempo strettamente necessario per le operazioni di lotta e per l'utilizzazione esclusiva negli interventi operativi previsti nella presente legge.

Per tali fini l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente utilizza e gestisce l'officina, le macchine, gli attrezzi ed i materiali già in uso al centro regionale antimalarico ed antinsetti.

Art. 9.

Per l'espletamento dei compiti di ricerca di cui al precedente art. 6, l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente opera, utilizzando attrezzature ed apparecchiature di laboratorio già in uso al centro regionale antimalarico ed antinsetti, avvalendosi di personale di ruolo dell'amministrazione regionale ed in collaborazione con uffici ed enti pubblici che svolgono attività nei singoli settori, nonché con aziende regionali.

Per particolari attività di ricerca, analisi e sperimentazione, l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente è, inoltre, autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni provinciali o con istituti universitari e di ricerca.

Capo III

PROCEDURE DELLA SPESA

Art. 10.

Alle spese per l'attuazione degli interventi da finanziare a norma dei precedenti articoli 1 e 5 si provvede mediante versamento delle somme a tal fine stanziate dalla presente legge per i distinti trienni, su un unico conto corrente bancario per ciascuno dei corrispondenti periodi triennali.

Su tali conti correnti bancari, da intestare alla Regione autonoma della Sardegna, i legali rappresentanti degli organismi comprensoriali o delle comunità montane hanno facoltà di disporre, con assegni speciali non trasferibili da loro sottoscritti ed esclusivamente intestati ai creditori, pagamenti fino alla concorrenza massima delle assegnazioni dei fondi formalmente disposte in loro favore in applicazione della presente legge, nei limiti di importo della causale giuridica cui i pagamenti stessi si riferiscono.

Gli assegni conterranno a tergo gli esatti estremi della causale di pagamento e saranno controfirmati dal segretario dell'organismo comprensoriale o della comunità montana.

Le aperture dei conti correnti bancari relativi a ciascun distinto triennio vengono disposte con decreti dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, presso gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria regionale, rispettivamente dopo l'entrata in vigore della presente legge per il triennio 1981-83 e di quella di approvazione del bilancio regionale relativo al primo anno di ciascun successivo triennio. Con gli stessi decreti si provvederà altresì all'impegno pluriennale di spesa degli interi stanziamenti previsti a carico degli anni finanziari relativi al competente triennio per l'attuazione degli interventi.

I versamenti su detti conti delle competenti annualità di cui al successivo art. 20 sono disposti, previo provvedimento di pagamento dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle leggi di approvazione dei bilanci regionali.

I pagamenti a carico dei conti non potranno globalmente eccedere le disponibilità dei conti stessi.

Con apposita convenzione saranno disciplinate le modalità di gestione dei conti correnti bancari di cui al presente articolo.

Art. 11.

Gli organismi comprensoriali e le comunità montane destinatari dei finanziamenti di cui alla presente legge sono tenuti a rendere all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente entro il 30 gennaio di ciascun anno, il rendiconto dei pagamenti disposti nel corso dell'anno solare immediatamente precedente a carico del competente conto corrente bancario, con esatta indicazione, sui moduli appositamente predisposti dall'amministrazione regionale, della causale di ciascun pagamento.

Art. 12.

L'importo degli interessi attivi maturati, alla fine di ogni anno del triennio considerato, sui conti correnti bancari di cui all'art. 10, è portato in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa previsti per l'attuazione della presente legge, a seconda delle esigenze e con le procedure previste dall'art. 2 per le variazioni ai singoli programmi.

Capo IV

NORME PER IL PERSONALE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

Il personale salariato necessario per l'esecuzione degli interventi previsti dai programmi di cui alla presente legge è assunto dagli organismi comprensoriali o dalle comunità montane, o in subordine da altro ente pubblico, entro i limiti indicati nei rispettivi programmi di intervento, tramite gli uffici di collocamento del comune interessato oppure, ove il personale iscritto nelle liste di collocamento non risulti in possesso delle qualifiche richieste, degli altri comuni del comprensorio.

Prioritariamente verranno assunti gli iscritti nelle liste di collocamento forniti della qualifica di disinfestatore fito-sanitario, purché non fruenti di trattamenti pensionistici dipendenti da precedenti rapporti di lavoro.

Il medesimo personale è assunto con contratto di diritto privato, con il trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro ed è considerato giornaliero anche se il periodo di servizio supera il termine massimo previsto dall'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

A nessun titolo tale personale potrà prestare servizio negli uffici centrali o periferici dell'amministrazione regionale.

Art. 14.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale è tenuta a bandire concorsi pubblici, distinti per fasce funzionali, per la copertura dei posti previsti dal successivo art. 18.

Ai concorsi predetti sono ammessi coloro che, oltre i requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, posseggano, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ulteriore requisito di anzianità di servizio reso presso il Centro regionale antimalarico ed antinsetti (C.R.A.A.I.) per un periodo, anche non continuativo, di almeno ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio.

In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, relativamente ai concorsi di cui al presente articolo, il limite massimo di età è elevato ad anni 55; inoltre, per l'accesso ai posti delle fasce funzionali IV, III e II, ferma restando la specializzazione

o qualificazione professionali richieste in via ordinaria, il titolo di studio prescritto è quello della scuola dell'obbligo, riferita all'epoca in cui il candidato avrebbe dovuto concludere il corso di studi.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano a coloro che fruiscano di trattamenti pensionistici dipendenti da precedenti rapporti di lavoro.

Le qualifiche tecniche della sesta fascia funzionale previste dall'art. 17 e tutti i posti eventuali disponibili dopo l'espletamento dei suddetti concorsi saranno ricoperti mediante pubblico concorso, secondo la normativa di cui all'art. 42 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Art. 15.

Per l'espletamento dei concorsi di cui ai primi quattro commi dell'articolo precedente, le materie di esame, il criterio per la composizione delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità per il collocamento nelle fasce funzionali, la formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicono i concorsi medesimi, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale.

I concorsi avverranno mediante colloqui diretti ad accertare la conoscenza teorico-pratica posseduta dal candidato relativamente agli adempimenti amministrativi e tecnici nelle materie attribuite alla competenza della Regione con particolare riferimento alla qualifica cui il candidato aspira.

Art. 16.

Il servizio, anche non continuativo, prestato presso il centro regionale antimalarico ed antinsetti, anteriormente all'inquadramento in ruolo previsto dalla presente legge, è valutato agli effetti della progressione economica nella fascia funzionale di inquadramento per due terzi e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni.

Art. 17.

La tabella *A* allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è integrata come segue:

1) *VI Fascia funzionale*

Qualifiche	Titolo di studio
Esperto entomologo	Diploma di laurea
Esperto tossicologo	Diploma di laurea
Esperto biochimico	Diploma di laurea
Esperto genetista	Diploma di laurea

2) *V Fascia funzionale*

Qualifiche	Titolo di studio
Assistente nucleo difesa ambiente	Diploma di istruzione media superiore

3) *IV Fascia funzionale*

Qualifiche	Titolo di studio
Operaio specializzato: tornitore, stagnino-lattoniere, verniciatore, lamierista, conduttore di draga	Licenza scuola media inferiore con specializzazione professionale

4) *III Fascia funzionale*

Qualifiche	Titolo di studio
Coadiutore nucleo difesa ambiente	Diploma di scuola media inferiore con qualificazione professionale

5) *II Fascia funzionale*

Qualifiche	Titolo di studio
Addetto nucleo difesa ambiente	Diploma di scuola media inferiore

Art. 18.

Alla tabella *B*, allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono apportate le seguenti variazioni in aumento dei posti delle singole fasce funzionali:

	Posti
VI fascia	5
V fascia	30
IV fascia	12
III fascia	25
II fascia	30

Art. 19.

La legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, è abrogata a far data dal 1° gennaio 1980.

Limitatamente alle esigenze operative della campagna di interventi per l'anno 1980 sono prorogati gli effetti della predetta legge per quanto riguarda le procedure, le strutture e i mezzi.

L'amministrazione regionale procederà agli adempimenti di prima applicazione della presente legge entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 20.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in annue L. 2.500.000.000, si fa fronte nell'anno 1980 ed in quelli successivi mediante il risparmio di una pari somma conseguente all'abrogazione della legge regionale indicata nel precedente art. 19.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 25 gennaio 1980.

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1980, n. 3.

Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento) e disposizioni varie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 30 *gennaio* 1980)

(*Omissis*).

(2545)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801040)